

DI FEDERICA BECCUTI*

Il disegno di legge sulla responsabilità civile, a prima firma Andrea de Bertoldi, rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni per il mondo delle professioni tecniche. Pur essendo ancora in fase di discussione parlamentare, il testo introduce una serie di modifiche che possono incidere profondamente sul rapporto tra professionisti, imprese esecutrici, committenti e assicuratori. La chiave di lettura più interessante non risiede tuttavia nelle singole modifiche normative, bensì nell'impostazione complessiva della riforma. Ciò che emerge è, infatti, il tentativo di superare un sistema nel quale il rischio economico tende spesso a concentrarsi sul professionista, per approdare ad un modello maggiormente orientato alla sua distribuzione tra tutti i soggetti che partecipano al processo edilizio e, soprattutto, al suo trasferimento verso il mercato assicurativo.

UNA RESPONSABILITÀ PIÙ COERENTE CON IL RUOLO DEI DIVERSI OPERATORI

Tra gli interventi più rilevanti figura il principio secondo cui ciascun soggetto dovrebbe rispondere in misura proporzionale alla propria responsabilità. L'obiettivo è correggere una situazione che, nella pratica applicativa, ha frequentemente portato professionisti e progettisti a sostenere esposizioni economiche molto significative anche in presenza di responsabilità concorrenti di altri attori della filiera. La previsione mira quindi a favorire una più corretta ripartizione degli oneri risarcitori tra professionisti, imprese esecutrici e altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera. Per il settore delle costruzioni si tratta di un passaggio particolarmente importante, poiché riconosce che la sicurezza e la qualità dell'opera costituiscono il risultato di una pluralità di attività e responsabilità che non possono essere ricondotte esclusivamente al professionista.

L'OBLIGO ASSICURATIVO PER LE IMPRESE:

UN CAMBIO DI PARADIGMA

Innovativa e di elevato buon senso appare la proposta dell'obbligo assicurativo in capo alle imprese di costruzioni per ogni genere di opera edilizia e di committenza, con coperture dedicate ai danni derivanti da rovina dell'opera o gravi difetti costruttivi e con una durata ultratrasmissiva non inferiore a dieci anni. Nella pratica dei contenziosi, infatti, non sono infrequenti situazioni nelle quali l'impresa responsabile del danno risulti cessata, liquidata o incapiente e il professionista finisca per rappresentare l'unico soggetto economicamente solvibile verso cui indirizzare le richieste risarcitorie.

LA PROTEZIONE DEGLI EREDI: LA LIMITAZIONE DELLA LORO ESPOSIZIONE

Merita attenzione anche la previsione che limita la responsabilità degli eredi al solo valore dell'attivo ereditario. La proposta risponde a una problematica ben nota ai

professionisti tecnici: la possibilità che richieste risarcitorie emergano molti anni dopo la conclusione dell'incarico o addirittura dopo il decesso del professionista. La riforma rafforza il principio secondo cui la responsabilità professionale conserva una natura eminentemente personale e non dovrebbe gravare illimitatamente su soggetti che non hanno partecipato all'esercizio dell'attività professionale e che non hanno avuto alcuna possibilità di gestire o controllare il rischio.

PRESCRIZIONE DECENNALE E CERTEZZA DEL RISCHIO

Un altro elemento di interesse riguarda la previsione di un termine di prescrizione delle azioni risarcitorie di massimo dieci anni decorrente dalla conclusione della prestazione professionale, salvo i casi di dolo. La misura introduce maggiore prevedibilità nella gestione delle esposizioni e favorisce una migliore correlazione tra responsabilità civile e strumenti assicurativi. La possibilità di individuare con maggiore precisione l'orizzonte temporale del rischio rappresenta infatti un fattore essenziale sia per i professionisti che per il mercato assicurativo.

COPERTURE POSTUME: UNA NOVITÀ DI LEGGE GIÀ RECEPITA DA RACING

Particolare attenzione ha suscitato la previsione secondo cui le coperture professionali dovrebbero garantire una ultratrasmissività minima di dieci anni, operante anche dopo la cessazione dell'attività e il decesso del professionista. Sotto questo profilo, appare opportuno evidenziare come il mercato assicurativo dedicato agli ingegneri e, più in generale, ai professionisti tecnici abbia già raggiunto livelli di tutela particolarmente evoluti. Nel corso degli anni, infatti, compagnie assicurative e intermediari specializzati hanno sviluppato soluzioni sempre più complete ed efficaci, contribuendo a dare concreta attuazione all'obbligo di copertura della responsabilità professionale introdotto dal DPR 137/2012 per i professionisti iscritti agli albi. Ne è derivato un sistema di protezione che, in molti casi, ha anticipato e soddisfatto esigenze di tutela che oggi trovano ulteriore attenzione nel dibattito normativo. Le polizze di responsabilità civile professionale attualmente diffuse prevedono, con termini e regolamentazioni diverse, estensioni postume plurienali, coperture in caso di cessazione dell'attività professionale e formule di tutela degli eredi (Box). Si tratta quindi di una disposizione che, più che introdurre un istituto nuovo, tende a consolidare e uniformare prassi assicurative già ampiamente presenti nelle soluzioni rivolte alle professioni regolamentate. La vera novità potrebbe essere rappresentata dall'estensione di tali standard di protezione all'intero mercato, favorendo una maggiore omogeneità delle coperture e una migliore tutela dei committenti.

ATTUALITÀ

PROFESSIONI | RISCHIO

Responsabilità del professionista e del costruttore

La proposta di riforma de Bertoldi interviene sull'equilibrio dei rischi nel settore delle costruzioni



LA QUESTIONE DELL'AZIONE DIRETTA: OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ

Il tema che merita probabilmente la riflessione più approfondita è invece quello dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore. La finalità della norma è facilmente comprensibile: rafforzare la tutela del committente e garantire una maggiore certezza nell'ottenimento del risarcimento. Dal punto di vista assicurativo emergono alcune criticità che richiedono attente valutazioni anche in sede legislativa. Anzitutto, il modello della responsabilità professionale presenta caratteristiche profondamente diverse rispetto alla RC Auto, ambito nel quale l'azione diretta trova da tempo applicazione ed è affiancata da altre misure, quali l'obbligo a contrarre da parte degli assicuratori e procedure consolidate e particolari nella liquidazione dei sinistri. Nelle polizze professionali la determina-

zione della responsabilità richiede spesso accertamenti tecnici complessi, la valutazione del rispetto degli obblighi contrattuali, l'analisi delle competenze dei diversi soggetti coinvolti e l'interpretazione di attività caratterizzate da elevato contenuto specialistico. L'azione diretta potrebbe pertanto determinare un incremento del contenzioso nei confronti delle compagnie e un'anticipazione del loro coinvolgimento nelle controversie rispetto a quanto avviene oggi. Vi è inoltre il rischio che l'assicuratore venga percepito come destinatario naturale di qualsiasi richiesta risarcitoria, indipendentemente dalla preventiva definizione delle effettive responsabilità professionali. Questa evoluzione potrebbe incidere sulla struttura tecnica delle coperture, sui costi di gestione dei sinistri e, nel lungo periodo, anche sugli equilibri tariffari del mercato. Non si tratta di argomenti contrari alla tutela

del danneggiato, ma di aspetti che richiedono valutazioni approfondite per evitare conseguenze indesiderate sull'accessibilità e sulla sostenibilità delle coperture professionali.

IL RUOLO CENTRALE DELL'ASSICURAZIONE

Nel suo complesso, il disegno di legge sembra confermare una tendenza ormai consolidata: la progressiva evoluzione dell'assicurazione da mero adempimento, spesso percepito come un costo, a un vero e proprio strumento di investimento e di tutela del mercato e della concorrenza, inscindibile legato a una corretta gestione dei rischi. Dal punto di vista di Aon, broker del CNL, molte delle misure che il legislatore intende introdurre per rafforzare la tutela di professionisti, eredi e committenti risultano già oggi presenti nelle coperture assicurative più evolute. L'aspetto della riforma che merita le maggiori riflessioni è rappresentato dall'azione diretta verso l'assicuratore e dai potenziali effetti che essa potrebbe generare se non sorretta da ulteriori strumenti in grado di garantire la funzione sociale della copertura sugli equilibri tecnici, giuridici ed economici del mercato della responsabilità professionale. Più che una semplice riforma della responsabilità civile, il provvedimento si configura quindi come una revisione dell'intero sistema di allocazione dei rischi nel settore delle costruzioni, destinata a incidere sui rapporti tra professionisti, imprese, committenti e assicuratori e a ridefinire il ruolo dell'assicurazione quale presidio fondamentale di stabilità e tutela dell'intero comparto.

La risposta di Racing®, polizza collettiva ad adesione del CNL

Responsabilità solidale: Racing prevede che la copertura operi anche in caso di responsabilità solidale con altri soggetti coinvolti, con diritto di regresso dell'assicuratore verso i condebitori. Questo tutela il professionista, il cui patrimonio non rimane esposto all'alea della solidarietà, e il danneggiato, che trova sicuramente soddisfazione.

Tutela degli eredi: Racing annovera già tra i soggetti assicurati gli eredi proprio per far fronte alla casistica sopra presentata. Va comunque tenuto in considerazione il fatto che una limitazione legislativa del quantum potenziale migliorerebbe la percezione del rischio da parte degli assicuratori.

Postuma decennale: Racing prevede già la postuma decennale per tutti i casi di cessazione dell'attività (compreso il decesso) inclusa nel premio annuo senza necessità di attivazione specifica per coloro che esercitano in forma individuale e a pagamento per l'attività svolta in forma organizzata.

www.myling.it/servizi/racing/

*REFERENTE UNICO AON
POLIZZA RACING CNL